

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

CIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 APRILE 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedo:		BRACCESI, Sottosegretario di Stato per il tesoro	1154
PRESIDENTE	1150	BOTTA	1155
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		CASTELLUCCI	1155
Elevazione, a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, del termine di 120 giorni previsto dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1139, concernente il condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria (3936)	1150	LAFORGIA, Relatore	1152
PRESIDENTE	1150, 1151	SOLIANO	1154
ANGELINO	1151	USVARDI	1155
BENSI, Sottosegretario di Stato per le finanze	1151	Proposte di legge (Discussione e approvazione):	
BOTTA	1151	Senatore FENOALTEA: Modificazione dell'articolo 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato (<i>Approvata dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (2561);	
MINIO	1151	COVELLI: Modifica dell'articolo 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato (529)	
SCRICCIOLO, Relatore	1150, 1151	CARRA ed altri: Modifiche alla legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato (1184);	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		BRANDI: Modifica dell'articolo 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato (1277);	
Miglioramenti al trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (3914)	1152	DURAND DE LA PENNE: Modifiche alla legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato (1433)	1167
PRESIDENTE	1152, 1154, 1155	PRESIDENTE	1167, 1168
ANGELINO	1155	BOTTA	1168
		BRACCESI, Sottosegretario di Stato per il tesoro	1168
		ZUGNO, Relatore	1167

	PAG.
Disegno e proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Modifiche alla disciplina fiscale degli assegni bancari (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (3809);	
CARIOTA FERRARA: Modificazioni alle disposizioni tributarie sugli assegni bancari ed a quelle sulle fedi di credito (regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492) (3859)	1168
PRESIDENTE	1168, 1171
AZZARO, <i>Relatore f.f.</i>	1169.
BENSI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1170, 1171
DE PONTI	1170
LENTI	1169, 1171
MARZOTTO	1171
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1172

La seduta comincia alle 10.

ZUGNO, *Segretario, f.f.* dà lettura del processo verbale della seduta precedente
(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Tambroni.

Discussione del disegno di legge: Elevazione, a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, del termine di 120 giorni previsto dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1139, concernente il condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria (3936).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge relativo alla elevazione, a favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, del termine di 120 giorni previsto dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1139, concernente il condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria.

Il Relatore, onorevole Scricciolo, ha facoltà di svolgere la relazione.

SCRICCIOLO, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi. Il disegno di legge n. 3936, presentato dal Ministro delle Finanze

traduce in una proposta formale, un voto che era stato espresso al Senato, quando si discusse dei provvedimenti concernenti le alluvioni e, in modo particolare, quando si trattò di varare il provvedimento di clemenza, che è più noto come « condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria ».

In quella sede accadde che un voto unanime della Commissione Finanze e Tesoro del Senato esprimesse la sua adesione a un emendamento che era stato presentato in quella sede da parte dello stesso Governo, per far sì che nelle zone alluvionate, coloro che venissero eventualmente a godere del termine di 120 giorni per beneficiare del condono delle sanzioni in materia tributaria, dovessero, invece, beneficiare di un termine più ampio. Questo termine doveva elevarsi, secondo l'intendimento del Senato da 120 giorni a 240. Si ritenne però opportuno, in quella sede, di non arrestare l'iter del provvedimento, che si credeva particolarmente urgente, e quindi si affidò al Ministro delle Finanze e al Governo il compito di presentare a questo riguardo una proposta formale. La proposta formale viene, pertanto, a concretizzarsi in questo disegno di legge, il quale si sintetizza proprio nel titolo stesso della proposta, che è elevazione del termine di 120 giorni; previsto dalla legge sul condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria, al termine di 240 giorni, per tutte quelle località e quei comuni colpiti dalle alluvioni ed identificati secondo i termini della legislazione ben nota.

Noi siamo di fronte a un articolo unico, rispetto al quale io, per ciò che concerne il valore e il significato del provvedimento, esprimo come relatore parere favorevole e ne raccomando l'approvazione da parte della Commissione e, per quel che concerne il testo, vorrei sottoporre all'attenzione dei colleghi un dubbio che mi è sorto a proposito di ciò che è scritto — mi pare al settimo rigo — dove si parla di contribuenti aventi il domicilio o la residenza e di società e di enti aventi la sede sociale nei Comuni colpiti dalle alluvioni, come quelli che dovrebbero beneficiare del provvedimento. Per quanto concerne, in modo particolare, le società e gli enti aventi la sede sociale nei Comuni colpiti, preferirei una dizione più perfetta dal punto di vista tecnico che si esprimesse in questi termini: « e per le società e gli enti le cui imprese sono ubicate nei Comuni colpiti », per far sì che beneficino del provvedimento, che noi stiamo per approvare, società ed enti che hanno imprese collocate nell'ambito di questi Comu-

ni; perché ci può essere, per esempio, una sede sociale a Firenze ma con imprese fuori di Firenze; è opportuno invece che beneficino del provvedimento esclusivamente le imprese che sono state effettivamente alluvionate e le società ed enti che hanno imprese nei luoghi particolarmente colpiti dalle alluvioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MINIO. Noi siamo favorevoli a questo disegno di legge e riteniamo validi i motivi espressi nella relazione, vorremmo però fare un'osservazione: si ritiene sufficiente il limite di 240 giorni per la concessione del condono delle sanzioni non aventi natura penale? Dico questo in quanto qui si parte dall'ipotesi che si tratta di contribuenti colpiti dalle alluvioni e la cui attività economica ha subito un notevole danno.

BENSI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Se noi lo abbiamo proposto è perché lo abbiamo ritenuto sufficiente. Il vostro giudizio può essere diverso, ma noi pensiamo che vada bene.

MINIO. Io mi preoccupo del fatto che si tratta di contribuenti i quali hanno subito un notevole danno alla loro attività economica, e noi abbiamo il dovere di metterli in grado di potere affrontare i pagamenti e non so se quel periodo di 240 giorni, sia loro sufficiente alla ricostituzione di quel minimo di attività economica per far fronte ai loro impegni. Si dirà che 240 giorni sono da preferirsi a 120, ma questo lascia intatta la mia preoccupazione.

Per quanto attiene all'osservazione fatta dall'onorevole Scricciolo mi pare che sia fondata in quanto noi dobbiamo far sì che il beneficio vada realmente a quelle imprese, a quelle ditte ed a quelle persone che hanno effettivamente riportato danni a seguito dell'alluvione. Allora, è lecito domandarsi se la semplice dizione « sede sociale » sia sufficiente a far ritenere che vi sia stato un danno. La sede sociale è un centro di importanza amministrativa, e le singole aziende possono essere dislocate altrove. A me sembra che questa osservazione dell'onorevole Scricciolo meriti di essere presa in considerazione; comunque, noi siamo favorevoli al provvedimento.

BENSI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Nel formulare quella dizione noi ci siamo preoccupati di impedire che si facesse il gioco di qualche spostamento rapido, nel qual caso tutte le infrazioni commesse in un altro punto della Repubblica si sarebbero annullate. Ci siamo posti il problema e dopo la dizione « sede sociale » volevamo aggiungere

qualche altra parola, ma non lo abbiamo fatto nel timore che potesse verificarsi qualche evasione su larga scala in quanto tutte le infrazioni avvenute in altri Comuni avrebbero potuto essere fatte passare per questa strada. Perciò prima di aderire al suggerimento del Relatore vorrei studiare accuratamente la dizione esatta per evitare possibili evasioni.

ANGELINO. Dichiaro di essere favorevole al disegno di legge.

BOTTA. Io sono d'accordo sul termine che si concede alle aziende colpite dall'alluvione. In merito all'osservazione fatta dal Relatore mi permetto di sottolineare che forse egli vuole riferirsi alla sede legale dell'impresa ed ora usando la semplice dizione proposta non so se si rappresenti veramente lo spirito dell'emendamento. Un'azienda industriale può avere, ad esempio, la sede a Firenze ed in altre zone. A Firenze vi può essere la sede vera e propria amministrativa, dove si tratti la corrispondenza commerciale e dove ci siano i documenti che forse sono andati dispersi per l'alluvione e da qui la necessità, mi pare, di distinguere tra sede legale e sede amministrativa.

Giacché ci troviamo a parlare di condono vorrei pregare il rappresentante del Governo di pronunciarsi sulla mia interrogazione, alla quale ho chiesto risposta scritta, relativa alla estensione del condono agli illeciti amministrativi che sono stati esclusi. A me sembra che questo rappresenti una iniquità proprio in considerazione del fatto che ci troviamo di fronte ad una concessione già fatta per reati più gravi.

BENSI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Purtroppo, non mi è possibile rispondere, perché non conosco la questione. Chiederò subito notizie e la studierò.

Per quanto riguarda l'emendamento, io direi che, tutto sommato, possiamo lasciare il testo comè è, poiché si tratta di una formula studiata. Se vogliamo studiare un'altra formula, studiamola pure; ma facciamo in modo di evitare che abbia altri risultati.

SCRICCIOLO, Relatore. Non insisto sull'emendamento. Era un dubbio che mi era nato; soprattutto per evitare che, fra le maglie di una dizione troppo ampia, potessero passare coloro che non hanno diritto a godere di questo provvedimento. D'altronde, questo potrebbe verificarsi e sarebbe perciò opportuno che noi non dessimo adito ad equivoci.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale nel corso della quale il rappresentante del Governo ed il Relatore hanno

precisato il proprio pensiero. Passiamo all'esame degli articoli. Dò lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

« Il termine di 120 giorni previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1139, per la concessione del condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria è elevato a 240 giorni per i contribuenti aventi il domicilio o la residenza e per le società e gli Enti aventi la sede sociale nei comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, elencati nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1966, negli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1966 e nei decreti da emanare ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 9 novembre 1966, n. 914, convertito nella legge 24 dicembre 1966, n. 11441 ».

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono state apportate modificazioni, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Miglioramenti al trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3914).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge già approvato dal Senato e relativo ai miglioramenti al trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro.

Il Relatore, onorevole Laforgia, ha facoltà di svolgere la relazione.

LAFORGIA, Relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi. Il disegno di legge al nostro esame introduce miglioramenti al trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari, e modifica inoltre gli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro. Il provvedimento in questione praticamente è stato predisposto sulla base dei voti a suo tempo espressi in sede di discussione della legge di riforma attuata nel 1962, e delle conclusioni della Commissione di studio incaricata appunto dell'esame del bilancio tecnico della Cassa per le pensioni ai sanitari onde determinare le possibili modificazioni migliorative, più volte richieste dalla categoria interessata.

I miglioramenti in questione potevano essere realizzati secondo due criteri: un primo criterio consistente nella adozione di un sistema di pensionamento basato sull'ultima retribuzione, ed un secondo criterio, poi realizzato, introducendo modifiche, che la relazione al disegno di legge definisce opportune, all'attuale sistema a capitalizzazione. Il Governo ha creduto di seguire il secondo criterio; ciò anche per evitare, nel caso si fosse seguito il primo criterio, che potessero sorgere oneri finanziari imprevedibili ed eccessivi in rapporto alla situazione finanziaria della Cassa stessa.

Il disegno di legge in questione, in particolare, prevede un trattamento di quiescenza più adeguato per tutta la categoria, iscritta alla Cassa di previdenza dei sanitari, senza, in definitiva, intaccare le attuali vigenti favorevoli prerogative, già acquisite dalla categoria stessa.

Fra queste, naturalmente, quella relativa ai minimi di pensione che possono in alcuni casi superare l'ultima retribuzione goduta; prerogative concernenti anche la maggiorazione della retribuzione pensionabile nei casi di iscritti a basso stipendio.

Il disegno di legge, inoltre, con riguardo al trattamento di quiescenza, per le cessazioni dal servizio, a partire dal primo luglio 1965, contiene pure norme modificative più favorevoli, in ordine ai minimi di pensione, alle aliquote di reversibilità e al contributo di riscatto.

Il provvedimento, inoltre, prevede la concessione di adeguati miglioramenti a coloro i quali già sono in pensione alla predetta data, 1° luglio 1965, e questi miglioramenti consistono, in sostanza, in un aumento provvisorio a decorrere dal primo luglio 1964, a integrazione dell'assegno annuo di cui già godono i pensionati e infine, successivamente, in una riliquidazione, definitiva di tutto il trattamento pensionistico, a partire dal primo luglio 1965, cioè dalla stessa data in cui ha effetto la riforma dell'attuale sistema di pensionamento.

Col disegno di legge, inoltre, viene stabilito, così come in atto per la Cassa dipendenti enti locali e per la Cassa insegnanti di asilo, che, fra gli emolumenti costitutivi della retribuzione annua contributiva degli iscritti alla Cassa sanitari, sia anche compresa l'eventuale indennità speciale, limitatamente, però, a un importo in nessun caso eccedente le lire 50.000. Il trattamento di quiescenza, in buona sostanza, deve essere costituito da una pensione teorica determinata, prendendo per ba-

se la successione delle retribuzioni pensionabili annue attribuite all'iscritto, per ogni anno solare, a partire dalla data di inizio del servizio utile, eventualmente maggiorata, ove ricorra la valutazione delle campagne di guerra o di altri analoghi benefici previsti dalla legge; è costituita inoltre da una rendita vitalizia aggiuntiva di lire 104.000, nei casi in cui la pensione teorica non raggiunga la ultima retribuzione; qualora per effetto di tale rendita si superi l'ultima retribuzione, la rendita stessa viene ridotta dall'eccedenza. E, infine, è costituita dall'indennità integrativa speciale.

Per quanto riguarda il personale già in servizio al 1° luglio 1965, ai fini della determinazione della quota di pensione teorica, così come ho illustrato, relativa ai servizi resi fino a tale data, viene disposta la rivalutazione delle retribuzioni percepite nel periodo pregresso, prendendo a base la retribuzione annua pensionabile, riferita al 1° gennaio 1965 ed attribuendo, per tali servizi, una retribuzione annua pensionabile, costante, calcolata mediante l'applicazione dei coefficienti riportati nella tabella I, allegata al disegno di legge stesso.

Per le pensioni di privilegio, il disegno di legge prevede che la pensione teorica sia maggiorata di un decimo, con l'avvertenza però che l'importo così ottenuto, in nessun caso, può essere considerato inferiore ai due terzi della retribuzione pensionabile riferita alla data di cessazione del servizio.

Per quanto riguarda la reversibilità delle pensioni di privilegio, viene stabilito, con notevole beneficio per gli interessati ed anche in analogia a quanto già disposto per la Cassa dipendenti enti locali, che essa sia reversibile per intero nei casi di morte in servizio dell'iscritto oppure nei casi in cui il titolare della pensione di privilegio sia morto per la stessa causa che diede origine al conferimento della pensione di privilegio.

Viene, inoltre, fissato il minimo in lire 351.000 per i casi di reversibilità di pensione diretta normale e in lire 395.700 nei casi di reversibilità di pensione di privilegio, quando la morte del titolare sia dipesa da causa diversa da quella cui diede origine il trattamento privilegiato.

Il trattamento di quiescenza nella forma dell'indennità una volta tanto viene stabilito nella nuova misura pari alla pensione teorica di cui alla lettera a), moltiplicata per il coefficiente fisso 9. In particolare viene stabilito che l'indennità a favore del personale dimissionario è fissata in misura pari alla metà

dell'indennità normale, in analogia a quanto è stato stabilito con l'articolo 5 della citata legge 1965, n. 965, per gli iscritti alle Casse pensioni dipendenti degli enti locali ed insegnanti di asilo.

La determinazione del contributo di riscatto pur rimanendo ancorato al principio di una corrispondenza tra premio e beneficio che ne deriva, in sede di pensionamento, viene effettuato in base a più favorevoli coefficienti. In particolare, per i servizi militari che non siano di per se utili è previsto un contributo di riscatto ridotto agli otto decimi.

Inoltre il disegno di legge prevede adeguati aumenti per le pensioni relative a cessazioni dal servizio avvenute fino al 30 giugno 1965.

In sostanza i miglioramenti definitivi decorrenti dal 1° luglio 1965 consistono in un aumento del 20 per cento del trattamento attuale e nel consolidamento dell'assegno annuo concesso in via temporanea con la legge del 1965, n. 1486.

Il piano di riforma, che ho sinteticamente illustrato, è stato predisposto tenendo presente la situazione attuale della Cassa per le pensioni ai sanitari, situazione accertata in base al bilancio tecnico al 1° ottobre 1963, ed al successivo aggiornamento del bilancio stesso, effettuato in sede di Commissione di studio, con riferimento alla data del 1° gennaio 1965.

I miglioramenti e le modifiche al trattamento di quiescenza comportano maggiori oneri di lire 60.000 milioni derivanti per lire 40.900 milioni dall'applicazione del nuovo sistema di pensionamento e per lire 17.900 milioni per i miglioramenti che vengono concessi a favore dei pensionati.

Tali maggiori oneri trovano copertura per lire 56.691 milioni nell'avanzo tecnico risultante al 1° gennaio 1965 e per le residuali lire 3.909 milioni, nella prevedibile favorevole lievitazione dei contributi che la Cassa dovrà acquisire.

Il disegno di legge, oltre a questi miglioramenti al trattamento di quiescenza dei sanitari, prevede anche una norma concernente la iscrizione obbligatoria, a decorrere dal 1° marzo 1966, del personale dipendente dall'Istituto Centrale di Statistica il che comporta la necessità di norme modificatrici per la Cassa e per l'ordinamento degli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro, in modo particolare, il disegno di legge stabilisce per quanto attiene all'ordinamento degli Istituti di previdenza, la trasformazione della parte fissa del contributo di lire 40.000.000

dovuto dagli Enti, in un contributo percentuale del 17,30 per cento.

Il disegno stabilisce che la compilazione del bilancio tecnico della Cassa sanitaria sia a periodo annuale anziché quadriennale, a partire da quello riferito al 1° gennaio 1967; ammette a riscatto per gli iscritti, tutti i servizi anche se eccedenti gli anni 15; stabilisce la conservazione a favore dei titolari di pensioni dirette privilegiate di 1ª categoria, qualora non comporti l'assegno di superinvalidità, dell'assegno suppletivo, nella forma e nella misura vigente al 30 giugno 1964. Inoltre stabilisce la possibilità del mantenimento della norma, circa la iscrizione facoltativa al trattamento di pensionamento delle Casse di previdenza, dei dipendenti di alcuni Enti che sono specificatamente indicati nell'articolo relativo dello stesso disegno di legge. Si ammette il riscatto degli anni di studio universitari o dei corsi di specializzazione e di altri tipi di servizi prima non valutati. Si stabiliscono, infine, alcune norme — diciamo di favore — per gli Enti contribuenti della Cassa sanitari e delle altre Casse presso il Ministero del Tesoro; condizione di favore per il pagamento dei diritti dovuti.

Questo il contenuto del disegno di legge.

Il Relatore deve osservare che il disegno di legge coglie, in buona parte, quelle che erano le attese di questi dipendenti, dei sanitari, cioè, iscritti alla Cassa, anche se non le soddisfa in misura e forma completa. Quale era l'aspirazione di questo personale? La aspirazione era ed è quella di essere oggetto di un trattamento di pensionamento e di quiescenza pari a quello degli altri dipendenti di Enti locali. È evidente che il disegno di legge in questione costituisce un notevole passo avanti verso la realizzazione di questo obiettivo ed è da presumersi che in ulteriori future fasi questa aspirazione possa essere realizzata anche in vista degli obiettivi stabiliti dal piano quinquennale di sviluppo economico. Speriamo che si addivenga ad un trattamento di pensionamento che sia eguale per tutti i cittadini e riteniamo che debba essere eguale anche per i sanitari.

Per queste ragioni e tenuto conto delle attese da più parte manifestate in ordine al miglioramento del trattamento di cui godono i sanitari, il Relatore deve raccomandare alla Commissione l'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SOLIANO. Io sono favorevole al provvedimento, ma devo anche dichiarare che ci tro-

viamo di fronte ad un provvedimento, per tanti aspetti, incompleto; provvedimento che non tiene conto del complesso delle norme con le quali sono regolati gli Istituti di previdenza che dipendono dal Ministero del Tesoro. Ancora non riusciamo a capire il perché ci dobbiamo trovare di fronte a trattamenti distinti, così nettamente distinti, come sono oggi, per i sanitari da una parte e per i dipendenti degli Enti locali dall'altra. I sanitari dipendono dagli Enti locali come inquadramento, come retribuzione, come regolamentazione giuridica e sono collocati nella gerarchia interna degli Enti locali. Ancora oggi si mantengono alcune discriminazioni, come quella che porta ad una differenza di trattamento tra i chimici, per esempio, ed i sanitari. Pagano gli stessi contributi, arrivano alla pensione nello stesso limite di tempo, ma diverso è il trattamento: i chimici sono iscritti alla Cassa di previdenza per i dipendenti Enti locali ed i sanitari alla Cassa dei sanitari. Peraltro, esiste un problema di unità di questi Istituti a cui il Relatore ha accennato. C'è un problema di unità di questi Istituti nell'ambito del Ministero del Tesoro, la cui mancata soluzione crea delle gravi situazioni e delle gravi ingiustizie. Questo comporta diversi calcoli di pensione. A giustificazione di questa diversità e di questa mancata unificazione si dice che l'unificazione stessa rappresenta un grosso problema di ordine finanziario non risolvibile, per lo meno, ora.

Noi non siamo di questo avviso. Riteniamo che già oggi ci siano delle possibilità concrete. Oggi esistono delle ampie riserve. Si parla di circa 60 miliardi. Parte di queste riserve sono investite, nientemeno, che in oro. E noi riteniamo che siano questi tipi di investimenti da modificare. Ma, secondo noi, il provvedimento non si muove in questa direzione, per cui ci auguriamo — e vogliamo insistere al riguardo — che si giunga al più presto a sanare questo stato di cose.

Concludendo, il nostro è, dunque, un voto favorevole per quanto di meglio viene fatto con questo provvedimento. Ma è un voto, dobbiamo dire, che non è di piena soddisfazione, in quanto il provvedimento stesso non accoglie pienamente le aspettative della categoria.

BRACCESI, Sottosegretario di Stato per il Tesoro. Ringrazio il relatore che ha chiarito i punti essenziali del disegno di legge, oggi in discussione, che, in seno al Senato, ha avuto un lungo studio, che ha portato a qualche modifica agli articoli, modifica che, però, non ha incrinato il sistema globale pre-

visto dal disegno di legge. Effettivamente, il disegno è basato su tre punti essenziali. In primo luogo non intacca assolutamente quelle che sono state le norme e i criteri del pensionamento fin qui seguito col vecchio sistema; secondo, ha provveduto a un miglioramento per quelli che hanno cessato il servizio al primo luglio 1965 e infine ha adeguato le pensioni anche per coloro che se ne sono andati anteriormente al 1° luglio 1965. E' completo il provvedimento? Anch'io sono d'accordo nel ritenere che non è completo; e sono quindi d'accordo con l'onorevole Soliano. Ma in questo momento, dopo gli studi che sono stati fatti, dopo le richieste fatte dai sanitari, che sono state tutte esaminate, mi sembra che non si possa fare altro, per soddisfare le esigenze d'immediatezza del provvedimento, che vararlo.

Noi possiamo fare altri studi, perché sono necessari, perché tutti gli Istituti di previdenza dovranno essere riorganizzati; però, in questo momento, giacché l'attesa è pressante, io ringrazio coloro che hanno espresso il voto favorevole e prego gli altri di fare altrettanto.

CASTELLUCCI. Parlo semplicemente per dichiarazione di voto. Noi esprimiamo voto favorevole anche per l'urgenza del provvedimento che viene richiesto da parte degli interessati, che attendono da anni.

ANGELINO. Dichiaro che darò voto favorevole a questo provvedimento, anche se non è proprio quello desiderato dagli interessati. Da parte dei sanitari e degli enti locali, noi siamo stati sollecitati ad accelerare l'approvazione del provvedimento.

USVARDI. Il nostro voto a questo disegno di legge sarà un voto « *oborto collo* », perché il provvedimento non accoglie le giuste rivendicazioni degli interessati. Si dovevano sentire le categorie, prima di elaborare questo disegno di legge. Si sarebbero forse create le condizioni per arrivare a un provvedimento più idoneo e più impegnato nel senso di una identificazione del trattamento verso i sanitari e i dipendenti tutti degli enti locali. Ma poiché riteniamo che una sospensione — che avremmo accolto volentieri, però con un impegno di approvazione rapida di un disegno di legge più consono agli interessi delle rispettive categorie — ritarderebbe, chissà fino a quando, la definizione dell'ordinamento per la pensione ai sanitari, noi daremo voto favorevole al testo del disegno al nostro esame.

BOTTA. Mi associo alle considerazioni dell'onorevole Usvardi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale nel corso della quale il rappresentante del Governo ha puntualizzato il proprio pensiero. Passiamo all'esame degli articoli e delle annesse tabelle. Poiché non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione.

TITOLO I

MIGLIORAMENTI AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

ART. 1.

Ai fini del trattamento di quiescenza e del contributo dovuto alla Cassa per le pensioni ai sanitari, a decorrere dal 1° luglio 1965, la retribuzione annua contributiva, determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, è maggiorata dell'eventuale indennità integrativa speciale concessa per effetto dell'estensione delle norme contenute nell'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, limitatamente, però, ad un importo in nessun caso eccedente lire 50.000 annue.

(E approvato).

ART. 2.

Al fine della determinazione della pensione teorica di cui al successivo articolo 5, a ciascuno iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari, riferibilmente ad ogni anno solare di servizio, è attribuita una retribuzione annua pensionabile calcolata detraendo lire 50.000 dalla retribuzione annua contributiva determinata in applicazione dell'articolo 1. Nel caso di interruzione di servizio nel corso dell'anno, la detrazione delle lire 50.000 è effettuata per un'aliquota pari a tanti dodicesimi quanti sono stati, nell'anno, i mesi di servizio prestato per intero o come tale considerato ai fini della contribuzione e della misura del trattamento di quiescenza.

(E approvato).

ART. 3.

Per l'iscritto già in servizio al 1° gennaio 1967, ai fini della determinazione della quota di pensione teorica relativa al servizio utile anteriore a tale data, si prende per base la retribuzione annua contributiva riferita alla data medesima. Per il periodo utile anteriore al 1° gennaio 1967, arroton-

dato ad anni interi, trascurando la frazione marginale che non risulti superiore a sei mesi, si attribuisce una retribuzione pensionabile annua costante pari al prodotto della predetta retribuzione annua contributiva diminuita di lire 50.000 per il coefficiente della tabella I allegata alla presente legge, corrispondente agli anni del periodo utile suddetto.

Ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva di cui al comma precedente, l'effetto retroattivo fino al 1° gennaio 1967 o a data anteriore, eventualmente previsto da deliberazioni concernenti miglioramenti del trattamento economico adottate dagli enti successivamente a tale data, si considera efficace purché le variazioni del trattamento economico derivino da promozioni al grado o categoria superiore o da leggi oppure da regolamenti organici.

(È approvato).

ART. 4.

Nei riguardi dei sanitari che abbiano prestato anteriormente al 1° gennaio 1967 servizi simultanei utili in pensione, ai fini dell'applicazione delle norme contenute nell'articolo 3, si considerano soltanto quei servizi per i quali la prestazione era ancora in corso alla data predetta. Per ciascuno di tali servizi, la determinazione della retribuzione pensionabile relativa al corrispondente periodo utile anteriore al 1° gennaio 1967, espresso in anni, si effettua separatamente, considerando le distinte retribuzioni annue contributive ed i rispettivi coefficienti della tabella I. I calcoli relativi sono eseguiti prendendo a base la retribuzione annua contributiva al 1° gennaio 1967 diminuita di lire 50.000 per il servizio simultaneo di maggiore durata e le effettive retribuzioni annue contributive per i rimanenti servizi. Riferibilmente alle durate comuni dei predetti servizi, si attribuisce come retribuzione pensionabile annua costante la somma di quelle ottenute per i singoli servizi.

(È approvato).

ART. 5.

La pensione teorica è determinata mediante l'applicazione delle norme annesse alla tabella II allegata alla presente legge, prendendo per base la successione delle retribuzioni pensionabili annue attribuite allo iscritto, per ogni anno solare, a partire dalla data di inizio del servizio utile.

Alla data della cessazione dal servizio, la pensione teorica, risultante in applicazione del precedente comma, deve essere maggiorata, nei casi in cui ricorra la valutazione delle campagne di guerra o di altri analoghi benefici previsti dalle vigenti disposizioni, con l'adozione dei criteri indicati al comma terzo dell'articolo 4 della legge 4 febbraio 1958, n. 87.

(È approvato).

ART. 6.

Il trattamento di quiescenza annuo lordo diretto nella forma della pensione, pagabile in tredici mensilità secondo le disposizioni vigenti, è costituito:

a) dalla pensione teorica determinata in applicazione dell'articolo 5;

b) dalla rendita vitalizia aggiuntiva di lire 104.000.

La rendita vitalizia di cui alla lettera b) è dovuta solo quando la pensione teorica di cui alla lettera a) non superi la retribuzione annua contributiva diminuita di lire 50.000 attribuibile all'iscritto alla data di cessazione dal servizio. Inoltre, essa è limitata alla differenza tra tale retribuzione e la pensione teorica qualora la differenza stessa risulti inferiore a lire 104.000.

Nel caso in cui il trattamento di quiescenza abbia riferimento a servizi simultanei, ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva alla data di cessazione, trova applicazione il criterio indicato nella seconda parte dell'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 4 febbraio 1958, n. 87.

(È approvato).

ART. 7.

Nel caso di pensione diretta di privilegio, la pensione teorica di cui alla lettera a) dell'articolo 6 è maggiorata di un decimo e comunque non può considerarsi inferiore ai due terzi della retribuzione annua contemplata al comma secondo dello stesso articolo 6.

Per le pensioni dirette di privilegio di prima categoria rimangono fermi i benefici concessi con l'articolo 44 della legge 11 aprile 1955, n. 379 e con gli articoli 1, 2 e 3 della legge 22 novembre 1962, n. 1646.

(È approvato).

ART. 8.

Qualora la pensione teorica di cui alla lettera a) dell'articolo 6, oppure la corrispon-

dente pensione teorica maggiorata di un decimo nel caso di pensione diretta di privilegio, superi la retribuzione annua indicata al comma secondo dello stesso articolo 6, l'eccezione è dovuta nel suo intero ammontare.

Le pensioni teoriche contemplate al comma precedente in nessun caso possono considerarsi inferiori ai rispettivi importi minimi, previsti, in relazione agli anni utili ai fini del trattamento di quiescenza, dalla tabella III allegata alla presente legge.

(E approvato).

ART. 9.

La pensione indiretta o di reversibilità si determina prendendo a base la corrispondente pensione diretta calcolata in applicazione degli articoli 6, 7 e 8

Il trattamento di quiescenza annuo lordo diretto composto dalla pensione teorica e dalla rendita vitalizia aggiuntiva di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 6, è reversibile secondo le aliquote previste dal comma primo dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 965. Sulle prime lire 195.000 l'aliquota di reversibilità non può, però, essere inferiore all'80 per cento.

In nessun caso la pensione annua lorda indiretta o di reversibilità risultante dalla applicazione del comma precedente può considerarsi inferiore a lire 351.000.

L'importo della pensione indiretta di privilegio, nonché quello della pensione di reversibilità della pensione diretta di privilegio quando il sanitario sia morto per la stessa causa che ha dato luogo al conferimento dell'assegno diretto privilegiato, è pari al corrispondente importo della pensione diretta.

Nei casi di reversibilità di pensione diretta di privilegio non contemplati dal precedente comma, il minimo previsto dal comma terzo è elevato da lire 351.000 a lire 395.700 annue lorde.

(E approvato).

ART. 10.

In aggiunta al trattamento di quiescenza nella forma della pensione, previsto dagli articoli 6, 7, 8 e 9, è dovuta l'indennità integrativa speciale concessa con l'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646.

(E approvato).

ART. 11.

Il trattamento di quiescenza nella forma della indennità una volta tanto, diretta o

indiretta, è pari alla pensione teorica di cui alla lettera a) dell'articolo 6, moltiplicata per il coefficiente fisso 9.

Nei casi previsti dal comma primo dell'articolo 7 della legge 11 giugno 1954, n. 409, l'importo lordo dell'indennità diretta una volta tanto è pari alla metà di quello determinato in applicazione del comma precedente.

(E approvato).

ART. 12.

Le norme contenute nei precedenti articoli dal 2 all'11 si applicano agli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° luglio 1967.

(E approvato).

ART. 13.

Con effetto dal 1° luglio 1965, la quota fissa di contributo pari a lire 40.000 annue, a carico dell'ente, prevista dal comma primo dell'articolo 11 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, è soppressa.

A partire dalla data predetta, il contributo, a carico dell'ente, dovuto alla Cassa, interamente ragguagliato alla retribuzione annua contributiva, è fissato in misura pari al 17,70 per cento della retribuzione stessa.

(E approvato).

ART. 14.

Per le cessazioni dal servizio contemplate all'articolo 12, i servizi e i periodi ammessi a riscatto in base alle vigenti disposizioni della Cassa per le pensioni ai sanitari determinano, ai fini della misura del trattamento di quiescenza, l'attribuzione ai servizi o periodi stessi di una retribuzione annua pensionabile e, conseguentemente, una maggiorazione della pensione teorica di cui alla lettera a) dell'articolo 6.

Per le domande presentate a partire dal 1° luglio 1967, l'attribuzione della retribuzione annua pensionabile di cui al comma precedente e il calcolo del contributo di riscatto si effettuano mediante l'applicazione delle norme annesse alla tabella II allegata alla presente legge.

Rimane ferma la riduzione ad un terzo del contributo di riscatto prevista dall'ultimo comma dell'articolo 34 della legge 11 aprile 1955, n. 379 e dall'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 24 ottobre 1962, numero 1593.

I servizi militari resi anteriormente alla iscrizione oppure resi con interruzione di iscrizione, che non siano già utili a trattamento di quiescenza, sono, a domanda, ammessi a riscatto. Il relativo contributo è pari agli otto decimi di quello derivante dall'applicazione del comma secondo. Le preesistenti norme concernenti i casi e le condizioni per il riconoscimento dei servizi predetti si applicano con limitazione alle domande presentate entro il 30 giugno 1967.

(È approvato).

ART. 15.

A favore dei titolari di pensione a carico della Cassa per le pensioni ai sanitari, l'assegno annuo lordo pagabile in dodici rate mensili anticipate ai titolari di pensioni in atto all'inizio del mese, concesso con legge 30 dicembre 1965, n. 1486, è aumentato, limitatamente al periodo dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965, di un importo pari al 10 per cento del trattamento annuo in godimento, considerato con esclusione dell'assegno stesso, dell'indennità integrativa speciale concessa con l'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, dei benefici indicati al secondo comma dell'articolo 7, della eventuale parte aggiuntiva di pensione prevista dall'articolo 26 della legge 24 maggio 1952, numero 610 e della eventuale maggiorazione per esodo volontario prevista dalla legge 19 ottobre 1956, n. 1225.

Le pensioni dirette della Cassa per le pensioni ai sanitari, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1967, si riliquidano, a decorrere dal 1° luglio 1965 o dalle successive date di decorrenza delle pensioni stesse, con l'applicazione delle norme contenute negli articoli 16, 17 e 18. Per le relative pensioni indirette e di reversibilità, il nuovo importo, con la decorrenza suindicata, si determina prendendo a base il corrispondente trattamento diretto riliquidato, con l'applicazione dei criteri indicati nei commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 9.

Per le parti aggiuntive di pensione previste dall'articolo 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610, la riliquidazione di cui al comma precedente si effettua aumentandole del 30 per cento.

(È approvato).

ART. 16.

Ai fini della riliquidazione prevista dal comma secondo dell'articolo 15, in relazione

al servizio utile computato per la liquidazione della pensione originaria e alla eventuale valutazione delle campagne di guerra o di altri analoghi benefici operata in sede di liquidazione della pensione stessa, si determina il trattamento che deriverebbe qualora la riliquidazione predetta venisse effettuata secondo i criteri stabiliti dagli articoli da 2 a 8.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, per ogni pensione, si considera la cessazione dal servizio come avvenuta al 31 dicembre 1966 e si attribuisce una retribuzione annua contributiva virtuale, riferita al 1° gennaio 1967. Per la determinazione di tale retribuzione si considera:

per le cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1958:

a) la retribuzione annua contributiva a tale data attribuita ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 ottobre 1962, n. 1593, computata, però, senza l'elevazione al minimo di lire 600.000 prevista dall'articolo 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 87;

per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1958:

b) la retribuzione annua contributiva a tale data calcolata ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, senza operare, però, l'elevazione al minimo di lire 600.000 prevista dall'articolo stesso;

c) la retribuzione annua contributiva riferita alla data di effettiva cessazione dal servizio, calcolata nel modo indicato alla lettera b);

per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1965 e anteriori al 1° luglio 1967:

d) la retribuzione annua contributiva al 1° gennaio 1965 calcolata nel modo indicato alla lettera b).

Come retribuzione annua contributiva virtuale al 1° gennaio 1967, si attribuisce:

1) per le cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1958, la retribuzione indicata alla lettera a) considerata con l'aumento del 60 per cento e di lire 50.000;

2) per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1958 e fino al 30 giugno 1965, la retribuzione più favorevole tra quella indicata alla lettera b) considerata con l'aumento del 60 per cento e di lire 50.000 e quella indicata alla lettera c) considerata con l'aumento di lire 50.000;

3) per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° luglio 1965 e fino al 30 giugno 1967,

la retribuzione più favorevole di cui al precedente n. 2) considerata:

nella sua interezza, quando essa non superi la retribuzione di cui alla lettera *d*) aumentata dell'80 per cento;

ridotta agli otto decimi, qualora essa superi la retribuzione di cui alla lettera *d*) aumentata del 125 per cento;

pari all'importo della retribuzione di cui alla lettera *d*) aumentata dell'80 per cento, negli altri casi non contemplati dalle due precedenti ipotesi.

Per la determinazione del trattamento di cui al comma primo, l'applicazione del comma secondo dell'articolo 6 e del comma primo dell'articolo 8 si effettua considerando come retribuzione annua contributiva alla data di cessazione quella virtuale riferita al 1° gennaio 1967 calcolata ai sensi dei precedenti commi secondo e terzo.

(È approvato).

ART. 17.

Le pensioni dirette di privilegio relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1967 e le pensioni dirette non di privilegio relative a cessazioni dal servizio a partire dal 1° luglio 1965 e fino al 30 giugno 1967 sono riliquidate applicando i criteri indicati all'articolo 16.

(È approvato).

ART. 18.

Nei casi di pensioni dirette non privilegiate relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1965, per la parte del trattamento annuo contemplata dal comma primo dell'articolo 15, riferita al 30 giugno 1965, si considerano:

a) la maggiorazione che risulterebbe dall'applicazione dei criteri indicati all'articolo 16;

b) la maggiorazione risultante al 30 giugno 1965 dalla concessione dell'assegno annuo di cui alla legge 30 dicembre 1965, n. 1486 e dall'aumento previsto dal comma primo dell'articolo 15;

c) la maggiorazione che deriverebbe dall'applicazione alla predetta parte del trattamento di un aumento pari al venti per cento del trattamento stesso e con l'aggiunta di lire 104.000;

d) l'importo minimo previsto dal comma secondo dell'articolo 8, aumentato di lire 104.000.

Le pensioni di cui al comma precedente sono riliquidate apportando alla parte del trattamento di cui al comma stesso la maggiorazione indicata alla lettera *c*), con l'avvertenza, però, che la maggiorazione stessa non deve superare quella indicata alla lettera *a*), né esserne inferiore ai sette decimi. La maggiorazione risultante in nessun caso può considerarsi inferiore a quella indicata alla lettera *b*).

L'importo del trattamento riliquidato in applicazione del comma precedente è elevato a quello previsto dalla lettera *d*), qualora risulti inferiore.

(È approvato).

TITOLO II.

MODIFICHE AGLI ORDINAMENTI DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA PRESSO IL MINISTERO DEL TESORO

ART. 19.

La Direzione generale degli Istituti di previdenza, a cura del proprio servizio statistico-attuariale, ogni anno compila il bilancio tecnico della Cassa per le pensioni ai sanitari e ne allega la relazione illustrativa ai rendiconti annuali compilati in base alle vigenti disposizioni per la gestione degli Istituti di previdenza. Il prossimo bilancio tecnico sarà compilato con riferimento al 1° gennaio 1968 e la relativa relazione sarà allegata al rendiconto per l'anno 1968.

Ai fini di proporre opportune variazioni alle disposizioni in vigore per la Cassa per le pensioni ai sanitari, la Commissione di studio è nominata in conformità delle norme contenute nel terzo comma dell'articolo 49 della legge 11 aprile 1955, n. 379. Per la nomina di tale Commissione è necessario che siano state acquisite le risultanze di almeno due bilanci tecnici annuali successivi a quelli che hanno già formato oggetto di esame da parte della Commissione precedente.

(È approvato).

ART. 20.

Con effetto dal 1° marzo 1966, tutto il personale dipendente dall'Istituto centrale di statistica, ivi compreso quello con qualifica di Direttore generale, in servizio alla data predetta o comunque assunto successivamente, è iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

Per il personale indicato al comma precedente, il servizio assistito dall'assicurazione collettiva di cui all'ultimo comma, reso alle dipendenze dell'Istituto centrale di statistica anteriormente al 1° marzo 1966, è riconosciuto utile ai fini del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. Così pure, per il personale predetto, è considerato come utile senza alcun pagamento di contributi il servizio militare reso anteriormente alla data suindicata.

I servizi resi all'Istituto centrale di statistica anteriormente al 1° marzo 1966 e non riconosciuti utili ai sensi del comma precedente sono ammessi interamente a riscatto anche se eccedono gli anni 15.

Per il personale indicato al comma primo, il contributo relativo ai servizi di cui al comma precedente, nonché ai periodi di studi universitari che pure siano ammessi a riscatto, è calcolato secondo le norme stabilite in materia per i dipendenti dello Stato, purché la domanda sia presentata nel termine perentorio di un anno dalla data di pubblicazione della presente legge. Fermo rimanendo tale termine, nel caso in cui il dipendente dimostri di avere già presentato la domanda all'Istituto centrale di statistica entro il 31 dicembre 1964 per i servizi predetti ed entro il 31 dicembre 1959 per i periodi di studi universitari, il contributo di riscatto è calcolato sullo stipendio iniziale della carriera, cui il dipendente apparteneva, in vigore alla data di presentazione della primitiva domanda; qualora tale domanda sia stata presentata posteriormente il contributo è calcolato sullo stipendio in godimento alla data della domanda stessa.

Con effetto dal 1° marzo 1966, le rendite vitalizie a favore dei già dipendenti dell'Istituto centrale di statistica o dei loro superstiti, corrisposte a carico del bilancio dell'Istituto stesso, per effetto di regolari deliberazioni concessive, al fine dell'integrazione o sostituzione del trattamento dell'assicurazione collettiva di cui al comma seguente fino al livello del sistema di pensionamento statale, nel loro ammontare in atto al 28 febbraio 1966, sono trasferite a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. Le predette rendite, per quanto concerne le modifiche nei casi di reversibilità e di eventuali successive variazioni nel numero dei superstiti, nonché la corresponsione dell'indennità integrativa speciale, sono considerate come pensioni della citata Cassa relative a cessazioni dal servizio dal 1° luglio 1965.

Dal 1° marzo 1966 cessa di avere vigore la Convenzione stipulata il 3 dicembre 1953 tra l'Istituto centrale di statistica e l'Istituto nazionale delle assicurazioni per l'assicurazione collettiva del personale dipendente. Il valore di riscatto delle relative polizze vigenti, valutato, ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione, con riferimento al 1° marzo 1966, è trasferito, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. A tal fine, vengono esclusi i valori relativi alle polizze facoltative, di cui all'articolo 9 della citata Convenzione.

(*E approvato*).

ART. 21.

Fermo restando il disposto di cui all'articolo 10 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, le norme contenute nei primi cinque commi dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, continuano a trovare applicazione, esclusivamente, nei confronti dei personali dipendenti dagli Enti sottoindicati:

— Camere di commercio, industria ed agricoltura;

— Istituti autonomi per le case popolari;

— Ente nazionale italiano per il turismo;

— Enti provinciali per il turismo;

— Comunità israelitiche;

— Istituti zooprofilattici;

— Enti autonomi, consorzi ed aziende, che rivestano natura di enti pubblici, aventi per finalità l'espletamento dei servizi portuali inerenti alla navigazione.

(*E approvato*).

ART. 22.

Nel caso di iscritti facoltativamente ad una delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, in applicazione dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, e successive modificazioni, i servizi anteriori alla data di iscrizione alla Cassa stessa resi alle dipendenze dell'ente che ha adottato la relativa deliberazione di massima sono ammessi interamente a riscatto anche se eccedono gli anni 15.

In caso di riscatto dei predetti servizi presso le Casse pensioni sopra indicate, i contributi base ed integrativi versati nell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti a copertura dei periodi riscattati sono considerati indebiti e trasferiti, senza maggiorazione per interessi,

dall'Istituto nazionale della previdenza sociale alle Casse summenzionate, a scomputo del relativo contributo di riscatto.

L'annullamento dei contributi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, relativi ai periodi riscattati, ed il loro trasferimento alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, non sono effettuati quando, anteriormente alla data del provvedimento da cui deriva l'iscrizione alle Casse medesime, l'iscritto abbia perfezionato i requisiti per il conseguimento del diritto alla pensione nell'assicurazione obbligatoria predetta ed abbia inoltrato la relativa domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(*È approvato*).

ART. 23.

A favore dei titolari di pensione diretta di privilegio di prima categoria a carico degli Istituti di previdenza, qualora non competa l'assegno di superinvalidità, l'assegno suppletivo, concesso con l'articolo 2 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, rimane invariato nella sua misura vigente al 30 giugno 1964.

(*È approvato*).

ART. 24.

Tra i casi di esonero dal versamento dei contributi contemplati per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza dall'articolo 17 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e dall'articolo 11 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, devono essere considerati esclusi quelli relativi al personale dipendente dalle istituzioni medesime che sia già provvisto di pensione a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali o della Cassa per le pensioni ai sanitari oppure che sia iscritto a tali Casse pensioni per servizi simultanei a quelli resi alle istituzioni stesse.

(*È approvato*).

ART. 25.

Nei riguardi del dipendente di ruolo statale oppure del dipendente assistito da iscrizione ad una delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza che, ai fini del trattamento di quiescenza, abbia reso precedentemente servizi ricongiungibili in applicazione delle norme vigenti, il riscatto dei periodi corrispondenti alla durata legale de-

gli studi universitari e a quella dei corsi di specializzazione connessi alla laurea conseguita è consentito purché i relativi diplomi siano stati prescritti per l'occupazione di uno dei posti ricoperti nel corso della carriera di servizio ammessa a ricongiunzione.

Nei casi contemplati dal comma primo, qualora il richiedente abbia precedentemente reso servizio con iscrizione alla Cassa per le pensioni ai sanitari, è ammesso comunque il riscatto del periodo corrispondente alla durata legale di un corso di specializzazione per il quale sia stato conseguito il relativo diploma, nonché il riscatto dei servizi resi con la qualifica di aiuto o di assistente ospedaliero riguardati dall'articolo 5 della legge 24 ottobre 1962, n. 1593.

Il riscatto previsto dai commi precedenti è effettuato, per quanto concerne la durata legale degli studi universitari e dei corsi di specializzazione, rispettivamente, con le norme stabilite in materia per i dipendenti dello Stato oppure con quelle della Cassa pensioni presso cui il dipendente risulti iscritto alla data della domanda. Lo Stato o la Cassa acquisisce il contributo di riscatto e si assume, in sede di riparto del trattamento di quiescenza, l'onere relativo al periodo riscattato. Il riscatto, per quanto concerne i servizi resi nella qualità di aiuto o di assistente ospedaliero, è effettuato con le norme dell'ordinamento della Cassa sanitari, applicate con la riduzione ad un terzo prevista dal comma terzo del precedente articolo 14. Tale Cassa ne acquisisce il contributo, assumendosi il relativo onere in sede di riparto del trattamento di quiescenza.

(*È approvato*).

ART. 26.

I provvedimenti concernenti le domande di riscatto di servizi o periodi ai fini del trattamento di quiescenza e quelle di liquidazione del trattamento stesso, adottati dai competenti organi deliberanti degli Istituti di previdenza e resi esecutivi con decreto del Direttore generale degli Istituti medesimi, possono, d'ufficio o a domanda degli interessati, essere revocati o modificati dagli organi deliberanti predetti entro il termine di novanta giorni decorrente dalla data di comunicazione del decreto agli interessati. La revoca o modifica è ammessa, entro il termine di tre anni dalla data predetta, quando:

a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omissso di tener conto di elementi risultanti dalla documentazione acquisita;

b) vi sia stato errore materiale nel computo del servizio ovvero nella determinazione del contributo di riscatto o dell'importo del trattamento di quiescenza; oppure, entro il termine di dieci anni dalla data stessa, quando:

c) siano acquisiti, ad iniziativa delle parti o d'ufficio, documenti che non abbiano formato oggetto di esame in sede di adozione del provvedimento ed abbiano rilevanza sulla determinazione del riscatto o del trattamento di quiescenza;

d) il provvedimento sia stato adottato sopra documenti falsi.

Rimangono salve le disposizioni in vigore concernenti i termini per la presentazione delle domande di pensioni di privilegio e per la richiesta degli accertamenti sanitari nei casi di cessazione dal servizio per inabilità.

(È approvato).

ART. 27.

Sui contributi a favore della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, accertati ogni anno, per la rispettiva competenza, mediante la compilazione degli elenchi generali, non si applicano interessi dopo la scadenza dei relativi ruoli di riscossione prevista dalle vigenti disposizioni, purché l'intero versamento sia effettuato in unica soluzione entro il 22 agosto dell'anno cui gli elenchi si riferiscono.

La norma contenuta nell'articolo 12 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, concernente la ratizzazione in sei bimestralità dei contributi dovuti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni ai sanitari, è estesa ai contributi dovuti alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.

Le Direzioni provinciali del tesoro, su domanda dell'ente, sono autorizzate a ratizzare i contributi dovuti alle Casse indicate al primo comma con pagamenti mensili o bimestra-

li da effettuarsi anche in un periodo inferiore a quello previsto dal citato articolo 12. In tale caso, in luogo della maggiorazione del 2,80 per cento prevista dal medesimo articolo, sugli importi delle singole rate si applicano gli interessi semplici calcolati al saggio annuo del 6 per cento.

(È approvato).

ART. 28.

Le disposizioni contenute nel comma primo dell'articolo 1 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, sono modificate nel senso che le Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro sono autorizzate a concedere sovvenzioni, contro cessione del quinto della retribuzione, ciascuna con i propri fondi, non soltanto ai propri iscritti, ma anche agli iscritti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti stessi. Nel caso di sovvenzione concessa da una Cassa ad iscritto ad altra Cassa, qualora ricorra l'applicazione del comma secondo dell'articolo 16 della citata legge 1956, n. 1224, la Cassa erogatrice del trattamento di quiescenza versa alla Cassa mutuante l'importo del debito insoluto che viene trasformato in quota annua vitalizia detraibile dalla pensione.

(È approvato).

ART. 29.

Dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, l'importo annuo lordo delle pensioni concesse dalle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, è arrotondato, per eccesso, a cinquecento lire.

Per le pensioni vigenti a tale data l'arrotondamento previsto dal precedente comma sarà effettuato direttamente dalle Direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico le relative partite.

(È approvato).

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 APRILE 1967

TABELLA I.

COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI DA APPLICARE ALLA RETRIBUZIONE ANNUA PENSIONABILE RIFERITA AL 1° GENNAIO 1965 AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE ANNUA PENSIONABILE COSTANTE DA ATTRIBUIRE AI SERVIZI ANTERIORI A TALE DATA, AI SENSI DEL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO 3

Anni di servizio	Coefficiente	Anni di servizio	Coefficiente
0.	1,000	26	0,787
1.	0,981	27	0,780
2.	0,972	28	0,774
3.	0,962	29	0,768
4.	0,953	30	0,761
5.	0,945	31	0,755
6.	0,936	32	0,749
7.	0,927	33	0,743
8.	0,919	34	0,737
9.	0,911	35	0,731
10.	0,903	36	0,725
11.	0,895	37	0,719
12.	0,887	38	0,713
13.	0,879	39	0,708
14.	0,872	40	0,702
15.	0,864	41	0,696
16.	0,857	42	0,691
17.	0,849	43	0,685
18.	0,842	44	0,680
19.	0,835	45	0,675
20.	0,828	46	0,669
21.	0,821	47	0,664
22.	0,814	48	0,659
23.	0,807	49	0,654
24.	0,800	50	0,649
25.	0,794		

(È approvata).

NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA TABELLA II

I. — CALCOLO DELLA PENSIONE TEORICA DI CUI AL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO 5.

La tabella II riporta i valori delle pensioni teoriche riferite alla retribuzione annua pensionabile costante di una lira ed alle diverse durate del servizio espresse in anni e mesi.

La pensione teorica a favore del sanitario si ottiene:

1) determinando la quota di rendita ottenuta mediante l'applicazione, alla retribuzione annua pensionabile iniziale, del coefficiente dell'unità tabella relativo al periodo intercorrente tra la data di inizio del servizio utile e quella della cessazione;

2) aumentando ovvero diminuendo la rendita di cui al n. 1) delle quote di rendita relative ai successivi aumenti ovvero diminuzioni delle retribuzioni annue pensionabili, con l'avvertenza di applicare, per ogni variazione, il coefficiente della tabella II relativo al periodo intercorrente tra la data della variazione stessa e la data della cessazione.

II. — CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI RISCATTO AI SENSI DEL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 14.

I servizi o periodi ammessi a riscatto in base a domande presentate posteriormente alla data di pubblicazione della presente legge si scindono nelle parti indicate al secondo comma dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 1958, n. 87. Ognuno dei periodi da riscattare, computati nel modo indicato al terzo comma del citato articolo 13, si considera come immediatamente precedente la data di inizio del successivo servizio utile. Ai periodi stessi si attribuisce l'identica retribuzione annua pensionabile, ragguagliata, in ogni caso, all'intero anno, già attribuita all'iscritto per l'anno solare in cui cade la data predetta. Nel caso in cui tale anno solare sia anteriore al 1° gennaio 1965, si considera come retribuzione annua pensionabile quella costante, determinata ai sensi dell'articolo 3.

Per il calcolo del contributo di riscatto si determinano, in anni e mesi, le seguenti durate:

- a) quella del periodo da riscattare;
- b) quella del periodo intercorrente tra la data di inizio del successivo servizio utile e la data di presentazione della domanda di riscatto;
- c) quella della somma dei periodi di cui alle precedenti lettere a) e b).

La maggiorazione della pensione teorica derivante dal riscatto si ottiene moltiplicando la retribuzione annua pensionabile attribuita al periodo da riscattare per la differenza tra i coefficienti della tabella II relativi alle durate di cui alle lettere c) e b).

Il contributo di riscatto, per il caso di scelta del sistema di pagamento in una sola volta, è pari al prodotto della predetta maggiorazione della pensione teorica per il coefficiente fisso 12.

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 APRILE 1967

TABELLA II.

COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PENSIONE TEORICA DI CUI AL COMMA PRIMO DELL'ARTICOLO 5 E DEL CONTRIBUTO DI RISCATTO DI CUI AL COMMA SECONDO DELL'ARTICOLO 14

Anni	M e s i											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 . . .	—	0,00080	0,00160	0,00241	0,00321	0,00403	0,00485	0,00567	0,00649	0,00731	0,00814	0,00897
1 . . .	0,00982	0,01067	0,01152	0,01237	0,01322	0,01407	0,01492	0,01578	0,01665	0,01752	0,01840	0,01928
2 . . .	0,02017	0,02106	0,02195	0,02285	0,02375	0,02465	0,02555	0,02646	0,02738	0,02830	0,02922	0,03015
3 . . .	0,03109	0,03203	0,03297	0,03391	0,03486	0,03582	0,03678	0,03774	0,03870	0,03967	0,04065	0,04163
4 . . .	0,04261	0,04359	0,04458	0,04558	0,04658	0,04759	0,04860	0,04962	0,05064	0,05167	0,05270	0,05373
5 . . .	0,05477	0,05581	0,05686	0,05791	0,05897	0,06003	0,06109	0,06216	0,06324	0,06433	0,06542	0,06651
6 . . .	0,06760	0,06869	0,06980	0,07091	0,07202	0,07314	0,07427	0,07540	0,07653	0,07767	0,07882	0,07997
7 . . .	0,08112	0,08228	0,08345	0,08462	0,08580	0,08698	0,08817	0,08936	0,09056	0,09176	0,09296	0,09418
8 . . .	0,09541	0,09664	0,09787	0,09910	0,10033	0,10157	0,10282	0,10408	0,10535	0,10662	0,10790	0,10918
9 . . .	0,11047	0,11176	0,11305	0,11435	0,11566	0,11698	0,11830	0,11962	0,12096	0,12230	0,12364	0,12499
10 . . .	0,12635	0,12771	0,12908	0,13046	0,13184	0,13323	0,13462	0,13602	0,13743	0,13884	0,14026	0,14169
11 . . .	0,14312	0,14455	0,14599	0,14744	0,14890	0,15036	0,15183	0,15331	0,15479	0,15628	0,15778	0,15929
12 . . .	0,16080	0,16231	0,16384	0,16537	0,16691	0,16845	0,17000	0,17156	0,17312	0,17469	0,17627	0,17786
13 . . .	0,17946	0,18106	0,18266	0,18428	0,18590	0,18753	0,18917	0,19081	0,19246	0,19412	0,19579	0,19746
14 . . .	0,19914	0,20083	0,20252	0,20422	0,20594	0,20766	0,20939	0,21112	0,21286	0,21461	0,21637	0,21813
15 . . .	0,21990	0,22168	0,22347	0,22527	0,22708	0,22889	0,23071	0,23254	0,23438	0,23623	0,23808	0,23994
16 . . .	0,24182	0,24370	0,24559	0,24748	0,24939	0,25130	0,25322	0,25515	0,25709	0,25903	0,26099	0,26295
17 . . .	0,26493	0,26691	0,26890	0,27090	0,27291	0,27493	0,27696	0,27899	0,28104	0,28309	0,28516	0,28723
18 . . .	0,28932	0,29141	0,29350	0,29561	0,29773	0,29986	0,30200	0,30415	0,30631	0,30848	0,31065	0,31284
19 . . .	0,31504	0,31725	0,31946	0,32169	0,32392	0,32617	0,32842	0,33069	0,33297	0,33525	0,33755	0,33985
20 . . .	0,34215	0,34450	0,34685	0,34920	0,35156	0,35393	0,35631	0,35869	0,36109	0,36351	0,36593	0,36837
21 . . .	0,37082	0,37327	0,37574	0,37821	0,38070	0,38320	0,38571	0,38824	0,39077	0,39332	0,39588	0,39844
22 . . .	0,40102	0,40361	0,40621	0,40883	0,41145	0,41409	0,41674	0,41940	0,42208	0,42476	0,42746	0,43017
23 . . .	0,43290	0,43564	0,43838	0,44113	0,44390	0,44668	0,44948	0,45228	0,45510	0,45794	0,46078	0,46364
24 . . .	0,46651	0,46940	0,47229	0,47520	0,47813	0,48106	0,48401	0,48698	0,48995	0,49294	0,49593	0,49895
25 . . .	0,50198	0,50503	0,50808	0,51115	0,51424	0,51734	0,52045	0,52357	0,52671	0,52986	0,53303	0,53621
26 . . .	0,53941	0,54261	0,54584	0,54908	0,55233	0,55560	0,55888	0,56218	0,56549	0,56882	0,57216	0,57552
27 . . .	0,57889	0,58227	0,58567	0,58909	0,59252	0,59597	0,59944	0,60291	0,60641	0,60992	0,61344	0,61698
28 . . .	0,62055	0,62412	0,62771	0,63131	0,63492	0,63856	0,64222	0,64589	0,64957	0,65328	0,65700	0,66073
29 . . .	0,66448	0,66825	0,67204	0,67584	0,67966	0,68350	0,68735	0,69123	0,69511	0,69903	0,70295	0,70689
30 . . .	0,71085	0,71482	0,71882	0,72282	0,72686	0,73090	0,73497	0,73906	0,74316	0,74728	0,75142	0,75558
31 . . .	0,75975	0,76395	0,76816	0,77240	0,77665	0,78092	0,78521	0,78952	0,79385	0,79820	0,80258	0,80695
32 . . .	0,81136	0,81578	0,82022	0,82469	0,82917	0,83368	0,83821	0,84276	0,84733	0,85191	0,85652	0,86115
33 . . .	0,86579	0,87046	0,87515	0,87987	0,88460	0,88935	0,89413	0,89892	0,90374	0,90857	0,91343	0,91832
34 . . .	0,92323	0,92816	0,93310	0,93807	0,94306	0,94808	0,95311	0,95818	0,96326	0,96836	0,97349	0,97864
35 . . .	0,98381	0,98901	0,99423	0,99947	1,00474	1,01004	1,01535	1,02069	1,02605	1,03144	1,03685	1,04227
36 . . .	1,04774	1,05322	1,05873	1,06426	1,06982	1,07540	1,08100	1,08664	1,09230	1,09798	1,10368	1,10942
37 . . .	1,11518	1,12096	1,12677	1,13261	1,13847	1,14436	1,15028	1,15622	1,16218	1,16818	1,17421	1,18025
38 . . .	1,18632	1,19243	1,19856	1,20472	1,21090	1,21711	1,22335	1,22962	1,23592	1,24224	1,24859	1,25497
39 . . .	1,26138	1,26782	1,27429	1,28078	1,28731	1,29386	1,30045	1,30707	1,31371	1,32038	1,32708	1,33381
40 . . .	1,34057	1,34736	1,35419	1,36104	1,36793	1,37485	1,38179	1,38876	1,39577	1,40281	1,40988	1,41698
41 . . .	1,42412	1,43129	1,43848	1,44572	1,45298	1,46027	1,46760	1,47496	1,48236	1,48979	1,49724	1,50473
42 . . .	1,51227	1,51983	1,52741	1,53504	1,54270	1,55040	1,55813	1,56590	1,57370	1,58153	1,58940	1,59731
43 . . .	1,60525	1,61323	1,62124	1,62928	1,63737	1,64549	1,65365	1,66184	1,67006	1,67832	1,68663	1,69497
44 . . .	1,70335	1,71177	1,72022	1,72871	1,73724	1,74580	1,75441	1,76305	1,77173	1,78046	1,78922	1,79801
45 . . .	1,80685	1,81573	1,82465	1,83360	1,84260	1,85164	1,86072	1,86983	1,87899	1,88819	1,89743	1,90672
46 . . .	1,91604	1,92540	1,93481	1,94426	1,95375	1,96328	1,97286	1,98249	1,99215	2,00185	2,01160	2,02139
47 . . .	2,03123	2,04111	2,05104	2,06101	2,07102	2,08108	2,09119	2,10134	2,11153	2,12177	2,13206	2,14239
48 . . .	2,15277	2,16319	2,17366	2,18418	2,19475	2,20536	2,21602	2,22672	2,23748	2,24828	2,25913	2,27003
49 . . .	2,28099	2,29198	2,30303	2,31412	2,32526	2,33646	2,34771	2,35901	2,37035	2,38175	2,39320	2,40470
50 . . .	2,41625											

(E approvata).

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 APRILE 1967

TABELLA III.

IMPORTI MINIMI DELLA PENSIONE TEORICA
PREVISTI DAL COMMA SECONDO DELL'ARTICOLO 8

Anni di servizio	Pensione normale	Pensione di privilegio	Anni di servizio	Pensione normale	Pensione di privilegio
10	—	535.000	31.	588.700	699.900
11	—	539.100	32.	614.800	713.700
12	—	543.400	33.	642.000	728.400
13	—	548.100	34.	669.700	743.800
14	—	553.000	35.	698.700	766.200
15	290.900	558.300	36.	728.400	791.900
16	305.900	563.800	37.	759.400	818.100
17	321.100	569.700	38.	791.700	845.000
18	336.800	576.000	39.	825.000	872.600
19	352.600	582.700	40.	859.900	901.000
20	368.800	589.600	41.	883.900	905.500
21	385.300	597.100	42.	909.700	909.700
22	402.200	604.900	43.	937.200	937.200
23	419.400	613.200	44.	966.600	966.600
24	437.000	622.000	45.	997.600	997.600
25	455.200	631.500	46.	1.030.600	1.030.600
26	473.800	641.200	47.	1.065.300	1.065.300
27	492.800	651.700	48.	1.101.700	1.101.700
28	514.600	662.800	49.	1.140.000	1.140.000
29	538.500	674.400	50.	1.180.200	1.180.200
30	563.200	686.700			

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione delle proposte di legge: senatore Fenoaltea: Modificazione dell'articolo 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (2561); Covelli: Modifica dell'articolo 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato (529); Carra ed altri: Modifiche alla legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato (1184); Brandi: Modifica dell'articolo 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato (1277); Durand de la Penne: Modifiche alla legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato (1433).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa del senatore Fenoaltea — « Modificazione dell'articolo 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato » (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (2561); d'iniziativa del deputato Covelli — « Modifica dell'articolo 19 della legge 15 febbraio 1958 n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato » (529), d'iniziativa dei deputati Savio Emanuele, Toros Marotta Vincenzo, e Ceruti Carlo — « Modifiche alla legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato » (1184). Brandi — « Modifiche dell'articolo 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato » (1277). Durand De La Penne — « Modifiche alla legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato » (1433).

Il Relatore, onorevole Zugno, ha facoltà di svolgere la relazione.

ZUGNO, *Relatore*. Come è noto, la legge 15 febbraio 1958 ha modificato profondamente il regime di reversibilità per le pensioni ordinarie a carico dello Stato ed ha modificato sia un ordine alla data di matrimonio, valida ai fini della reversibilità, sia in ordine agli aventi diritto alla reversibilità. È noto che la legge n. 46 del 1958 ha ammesso la reversibilità anche a figli maggiorenni inabili, ai genitori, e l'ha estesa agli affiliati. Per quanto riguarda la data del matrimonio ha portato una innovazione veramente profonda, in quanto ha superato il principio che aveva dominato nel passato per cui il matrimonio doveva essere celebrato, prima della cessazione del servizio. Però l'articolo 11 del-

la stessa legge ha prescritto tre condizioni: prima condizione che il pensionato non avesse più di 72 anni al momento del matrimonio (75 per il titolare di pensione privilegiata). La seconda condizione che il matrimonio fosse durato almeno due anni; la terza condizione che la differenza di età fra i due coniugi non fosse maggiore di venti anni. Naturalmente, salvo che ci fosse prole nata anche postuma. Con norma transitoria all'articolo 19 è stato previsto che la prima condizione, quella cioè della differenza d'età, non si applicava ai matrimoni già contratti al momento dell'entrata in vigore della legge 48, cioè alla data del 24 febbraio 1958. Ma è noto che rimanevano esclusi tutti i matrimoni che erano stati celebrati prima del 24 febbraio 1958, senza che ci fosse quella condizione della differenza d'età o della durata di almeno due anni.

Ora, la proposta Fenoaltea viene appunto a mettere sullo stesso piano tutti i pensionati che si sono sposati prima dell'entrata in vigore di questa legge e senza che esistessero le tre condizioni citate. La ragione è questa: le condizioni sono state poste in tanto in quanto si voleva evitare che qualcuno sfruttasse a 70-80 anni la possibilità di lasciare la reversibilità a una persona amica e cioè considerasse il matrimonio uno strumento e non invece un sacramento qual è effettivamente.

Però la legge entrava in vigore il 24 febbraio 1958 e tutti quelli che si erano sposati prima lo avevano fatto sapendo che non avrebbero goduto della reversibilità della pensione. Giustizia vuole che si dovessero sospendere nel 1958 tutte quelle condizioni per i matrimoni celebrati dopo la cessazione dal servizio e senza il requisito delle tre clausole poste dalla legge: matrimonio contratto prima del compimento del settantaduesimo anno di età, durata dello stesso di almeno due anni e differenza di età fra i coniugi non maggiore di 20 anni.

La proposta Fenoaltea coglie quello che è lo spirito del legislatore e, a mio avviso, costituisce un atto di giustizia.

In materia vi sono ancora altre proposte e, precisamente, una dell'onorevole Covelli la quale coincide esattamente con quella del senatore Fenoaltea; c'è una proposta dell'onorevole Durand de la Penne. Questa proposta, in contrasto con quella che è la dizione dell'articolo 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 che riconosce alla vedova del pensionato il diritto alla reversibilità della pensione subordinandola soltanto a tre condizioni, chiede che la durata del matrimonio sia por-

tata ad un anno invece che a due chiedendo, nel contempo, la soppressione delle due altre condizioni: limite massimo di età del pensionato e differenza di età tra i coniugi. Naturalmente nei confronti di questa proposta, dato che esiste un parere favorevole della commissione Bilancio per la proposta Fenoaltea e per quelle che con essa coincidono e dato che la proposta Durand comporta un aumento dell'onere per il bilancio dello Stato che non troverebbe copertura, noi esprimiamo parere contrario.

La proposta Carra ed altri mantiene il limite di due anni della durata del matrimonio ed in questo articolo è assorbita da quella Fenoaltea. Nella proposta Carra si affronta anche il principio della equiparazione dei figli legittimi e di quelli adottivi principio secondo il quale i secondi possono godere del beneficio solo se adottati prima del sessantesimo anno di età da parte del dipendente o del pensionato. Anche qui vi è una preclusione all'accoglimento perché porterebbe un onere al bilancio dello Stato per cui il parere della Commissione deve essere contrario.

Per quello che riguarda la proposta Brandi essa è limitativa rispetto a quella Fenoaltea in quanto dispone la non applicabilità della norma dell'articolo 11 relativa alla differenza di età dei coniugi, ai titolari di pensione privilegiata ordinaria, ai mutilati ed invalidi di guerra. E d'altro canto estensiva per i matrimoni contratti dopo l'entrata in vigore della legge del 1958; pertanto anche questa proposta comporterebbe un onere a carico del bilancio dello Stato e quindi nei suoi confronti la Commissione non può esprimere parere favorevole.

Concludendo esprimo parere favorevole sulla proposta Fenoaltea nei termini in cui ci è pervenuta da parte del Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BOTTA. Nell'esprimere parere favorevole al testo della proposta Fenoaltea sottolineiamo il nostro rammarico per il fatto che non siano state prese in considerazione le altre proposte. Il Relatore ha giustificato il rifiuto al parere favorevole, con la mancanza di copertura, ma in proposito non è stata interpellata la Commissione bilancio?

PRESIDENTE. La Commissione bilancio ha dato parere favorevole su tutte le proposte, ma nei limiti di coincidenza con la proposta Fenoaltea.

BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il Tesoro*. La proposta Fenoaltea fu approvata

dal Senato il 14 luglio del 1965 e, successivamente, rimessa alla Camera dei Deputati. Su questa proposta, come su quelle degli onorevoli Covelli, Durand de la Penne ed altri, il Tesoro è stato di avviso completamente negativo. In seguito ha cambiato parere sulla proposta Fenoaltea in quanto l'onere è limitatissimo.

Con questa considerazione accetto la proposta del Relatore e chiedo l'approvazione della proposta n. 2561.

PRESIDENTE. Propongo alla Commissione di assumere quale testo base la proposta n. 2561. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Dò lettura dell'articolo unico della proposta di legge n. 2561.

L'articolo 19 della legge 15 febbraio 1918, n. 46, è così modificato:

« La norma di cui al secondo comma dell'articolo 11, relativamente alla età massima del pensionato, alla durata del matrimonio e alla differenza di età fra i coniugi, non si applica ai matrimoni già contratti prima della pubblicazione della presente legge ».

Trattandosi di articolo unico al quale non sono state apportate modificazioni, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta e, ove approvata, comporterà l'assorbimento delle proposte n. 529, 1184, 1277 e 1433.

Discussione del disegno e della proposta di legge: Modifiche alla disciplina fiscale degli assegni bancari (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3809); Cariota Ferrara: Modificazioni alle disposizioni tributarie sugli assegni bancari ed a quelle sulle fedeli di credito regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492) (3859).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla disciplina fiscale degli assegni bancari » già approvato dalla V Commissione permanente del Senato, e della proposta di legge di iniziativa del deputato Cariota Ferrara concernente « Modificazioni alle disposizioni tributarie sugli assegni bancari ed a quelle sulle fedeli di credito (regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492) ».

Prego l'onorevole Azzaro di volersi sostituire al relatore, onorevole Bonaiti, e di riferire sui provvedimenti.

AZZARO, *Relatore f.f.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge portato alla nostra attenzione, e già approvato dal Senato, riguarda modifiche alla disciplina fiscale degli assegni bancari. Con questo provvedimento si esclude qualsiasi disciplina delle cambiali. Il provvedimento tratta degli assegni a vuoto, di quegli assegni cioè che con maggiore frequenza sono cagione di infrazione alla legge fiscale, assoggettandoli ad una semplice imposta fissa ed abrogando, di conseguenza, l'articolo 119 del regio decreto 21 dicembre 1933 che stabilisce l'obbligo della regolarizzazione da parte del possessore.

Questo disegno di legge trova origine negli accertamenti fatti per cui l'esazione è risultata estremamente costosa; l'espletamento delle procedure relative ai verbali per gli assegni bancari, emessi a vuoto, importava infatti, un dispendio di circa ottocentomila ore lavorative l'anno mentre la riscossione rappresentava l'8 per cento del carico totale. Tutto questo ha indotto il Governo a presentare questo disegno di legge per rendere più agevole e nello stesso tempo meno costosa l'esazione. Analogo contenuto ha la proposta dell'onorevole Cariota Ferrara. Propongo peraltro alla Commissione di assumere quale testo base quello del disegno n. 3809 già approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LENTI. Signor Presidente, questo provvedimento che ci perviene dal Senato implica, da parte nostra, alcune considerazioni che sono anche un po' diverse da quelle svolte in sede di Senato. Intanto non possiamo non rilevare che la relazione del Governo e quella dei successivi Relatori del Senato e della Camera (per quanto debba prendere atto che la sintesi della relazione abbia qui lasciato impregiudicato ogni elemento di giudizio) lasciano in ombra le motivazioni del provvedimento. Si è partiti con una motivazione fondamentale, quella cioè di avere constatato da parte dell'Amministrazione finanziaria e del Governo che il costo dell'applicazione dell'attuale regime, per quanto concerne la riscossione delle imposte e delle ammende sugli assegni emessi non conformemente alle disposizioni di legge, è tanto alto da richiedere annualmente 800 mila ore lavorative per riscuotere 200 o 250 milioni di am-

mende o di imposte con una sproporzione evidentissima.

E da qui discende la motivazione di ordine economico, la economicità dell'operazione. Poi viene aggiunta, si direbbe in sordina, una seconda ragione al provvedimento, cioè quella di aumentare il gettito fiscale, giacché ci si propone un raddoppio dell'imposta fissa da applicare agli assegni regolari e agli assegni non regolari. Ma si dimentica di mettere in luce, quello che, a parer nostro, è invece la ragione fondamentale, quello che, cogliendo la sostanza del provvedimento, ci vede dissenzienti, la conclusione cioè di raddoppiare l'imposta da 15 a 30 lire su ogni assegno emesso regolarmente o irregolarmente. E questo invece nella relazione è sottaciuto o venuto fuori in modo del tutto parziale, non soddisfacente. La motivazione giusta ci pare proprio quella di ordine, da un lato morale e dall'altro economico, non nel senso che a questa parola viene data dal Governo, quando, per esempio, parla di 800 mila ore lavorative da risparmiare e che possono essere proficuamente dedicate dagli impiegati ad altre incombenze; ma nel senso che introduce nella parte sostanziale, di fondo, di questo provvedimento un principio di razionalizzazione del nostro sistema economico, con tutti i benefici che questo può portare, perché se è vero — come è vero — che 800 mila ore vengono spese per ottenere frutti limitatissimi nella riscossione di imposte e di ammende, applicate ad assegni che sono stati riscontrati emessi a vuoto e, quindi, notificati come tali, questo lo si deve, in gran parte a due ragioni: la prima, certamente è che la riscossione, da parte degli uffici, viene rivolta verso persone che se non hanno pagato è perché non hanno i soldi per pagare l'imposta; la seconda ragione è un'altra e, cioè, che il numero degli assegni emessi a vuoto è di gran lunga maggiore di quello che risulta. Perché? Perché, nella grande maggioranza dei casi, colui che ha ricevuto un assegno a vuoto, e valuta, come normalmente fa, la situazione dal punto di vista del recupero del suo danaro che, in quel momento, è perduto, tiene conto contemporaneamente del fatto che per procedere eventualmente legalmente alla riscossione di questo danaro deve assoggettarsi al pagamento e dell'imposta e dell'ammenda, che, in certi casi, sono dal 25 al 50 per cento del valore dell'assegno.

Ora succede che chi è stato truffato si trova di fronte all'alternativa o di rendere pubblica la truffa subito e di pagare, in ag-

giunta, una pena — giudichiamo se è morale o no — che va dal 25 al 50 per cento della somma di cui ha già subito la truffa, oppure quella di starsene zitto e di coprire lui stesso l'assegno in banca (operazione che la Banca è disposta a fare con automaticità); cosicché non risulta né che c'è stata una truffa né che c'è un reale dissesto economico finanziario in un operatore, né quindi che c'è un giro di affari profondamente malsano che, nella sostanza, tocca proprio la salute dell'economia del paese. Questa è una delle due ragioni, forse la principale, per cui l'ammontare delle riscossioni, poggiando su una base discutibile, così ristretta — per gli occultamenti — rende antieconomica la riscossione stessa. Da questo punto di vista, noi siamo d'accordo sulla opportunità del provvedimento, che vede la proposta di parificare il regime degli assegni a vuoto al regime degli assegni regolari, lasciando fuori, sotto regime cambiario, gli assegni che sono emessi o senza data o con data che supera i quattro giorni.

Ecco, per noi, questa era, sarebbe stata o può essere la motivazione reale di fondo, che ci trova consenzienti sul principio; ma ci pare che questo principio non sia stato accolto né dal Governo né dal relatore, preoccupati, come erano, di dare al provvedimento un'impostazione di natura economicistica: 800 mila ore risparmiate. Impostazione valida, ma marginale. D'altra parte, poiché la motivazione di fondo, cioè la natura morale e di razionalizzazione economica, non è stata quella del Governo, non poteva non conseguire da parte del Governo la irresistibile tentazione di cogliere un'altra occasione per arraffare, per portare alle casse dello Stato, ancora qualche miliardo di imposte e violando, ancora una volta, le ripetute conclamate, pubbliche affermazioni — da parte del Ministro delle finanze e del Governo nel suo complesso — che aumenti fiscali non se ne sarebbero più verificati. Ma praticamente siamo in una specie di autunno fiscale, dove ogni giorno piove un po' sul contribuente e ciò in contrasto con tutte le dichiarazioni e con la linea pubblicamente conclamata.

Questo raddoppio di imposta non ci sembra utile. Anche in base alle informazioni date dal Governo a noi non sembra affatto che esso corrisponda alla copertura richiesta dalla differenza tra le ottocentomila ore lavorative ed il loro valore, che è di circa un miliardo, e i 200 milioni riscossi con l'impiego antieconomico di questo ottocentomila ore lavorative. Il raddoppio dell'imposta ed il rad-

doppio del gettito ci portano a cifre ben diverse.

Con la configurazione data dal Governo a questo provvedimento si intende commisurare la necessità di copertura ad un criterio matematico ma non economico. Se è vero che le ottocentomila ore lavorative potranno essere dedicate ad altro lavoro produttivo — quindi con un utile impiego e aumento di gettito — il problema della copertura posto dal Governo con l'aumento della tassa fissa, non si giustifica. Tuttavia noi vogliamo considerare che questa necessità possa essere tenuta presente, ma allora non è con l'aumento dalle 15 alle 30 lire che si fa fronte ad essa, ma bensì configurando il provvedimento sotto il profilo di razionalizzazione economica generale.

Riepilogando, il mio gruppo — il gruppo comunista — si rende conto della natura del provvedimento che è quello di modificare il regime degli assegni a vuoto e si rende conto che il provvedimento è utile solo se consente quella razionalizzazione economica attraverso la conoscenza del reale stato del giro degli affari generale che è, per una parte, certamente rappresentabile nel numero delle operazioni corrette che vengono fatte, ma anche in quelle economicamente non corrette. Se il provvedimento viene mantenuto sotto questo profilo, ossia mantenendo fissa l'imposta di lire 15 e considerando che le ottocentomila ore altrimenti impiegate porteranno un aumento di altre entrate che abbondantemente provvederemo alla copertura, allora ci trova consenzienti. Subordinatamente qualora si dovesse provvedere alla cosiddetta copertura aritmetica aderiremmo ad un aumento strettamente proporzionale della tassa fissa.

DE PONTI. Voglio fare una considerazione che a me sembra legittimamente opportuna: non c'è dubbio che, in definitiva, in materia noi si discute di circolazione fiduciaria, ed allora non sarebbe meglio che il nostro intervento tendesse alla impostazione di una politica più organica? Io sono d'accordo su questa proposta di legge, ma la considero come un primo passo in quanto la materia va riesaminata.

BENSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Su questo sono d'accordo.

DE PONTI. Un'altra osservazione: nella tabella allegata, nella seconda nota a destra (e questo giustifica l'asserzione che quando si fa una legge si è tentati di farla il più minuta e prolissa possibile) c'è scritto: « Non si considera postdatato l'assegno sul quale

venga indicata una data di emissione posteriore a quella di effettiva emissione quando la postdatazione sia giustificata dal periodo di tempo necessario per far pervenire il titolo al destinatario o da altra materiale impossibilità di presentazione e sempreché la data non differisca di oltre 4 giorni da quella dell'emissione». Ma non era meglio dire subito 4 giorni e basta!

Signor Presidente, queste sono piccole cose, ma che hanno la loro importanza. Se fossimo stati noi i primi ad esaminare il disegno probabilmente questa dizione non sarebbe passata nella stesura attuale. Però dobbiamo rilevare che un pochino più di cura nello scrivere i testi di legge ed un pò più di impegno nel rendere la legge il più semplice possibile, non sarebbero un male.

BENSI, *Sottosegretario di Stato per le Finanze*. Accetto l'osservazione e sono d'accordo. Per quello che riguarda l'aumento dalle 15 alle 30 lire devo dire che non trattasi di una copertura proporzionale, ma di una copertura meditata e ragionata sul costo. Con questa cifra di aumento pensiamo di riportare il tutto in quella che era la previsione di entrata complessiva e certamente la cosa non è stata fatta soltanto con una mentalità fiscale. C'è un aumento di spese e se noi continuiamo ad aumentare le spese di poco o di tanto finiamo per trovarci di fronte a questi casi che non sono tali, però, da provocare una situazione di disagio in quanto mantenuti in limiti moderati. Noi riteniamo pertanto questa proposta equa, nel senso di mettere lo Stato in condizione di recuperare quelle somme di cui ha bisogno e già preventivate per il titolo in oggetto. Questo lo dico con franchezza: a prescindere dalla questione morale su cui siamo d'accordo (è assurdo che debba pagare chi è stato truffato), mi pare giusto il provvedimento in sé e ritengo che da un punto di vista fiscale il raddoppio dalle quindici alle trenta lire sia equo. Vorrei pertanto pregare l'onorevole Lenti di non insistere sulla proporzionalità e di voler accettare il disegno così come è stato votato dal Senato.

LENTI. Il fatto che il Sottosegretario abbia consentito sulla motivazione che noi abbiamo ritenuto essere quella di fondo dimostra la giustezza di quanto dicevamo, però egli non ha dato ad essa la valutazione dovuta in quanto ha chiesto la riconferma del disegno di legge.

Questo approfittare di un provvedimento che si presenta con fini moralizzatori e razio-

nalizzatori; peraltro non esposti esplicitamente, per appesantire fiscalmente la mano, conferma il senso, che noi abbiamo colto, di quell'atteggiamento, di quel modo di agire del Governo; atteggiamento di finta incoscienza tendente a cogliere giorno per giorno le piccole occasioni onde trarre una boccata di poco ossigeno.

Ciò esplicita la tendenza a continuare nella linea della pioggia fiscale in contrasto con le affermazioni ufficiali, in contrasto con una visione, ormai indilazionabile, che deve essere organica, di tutto il sistema tributario e fiscale.

Mentre si continua ad affermare che, da parte del Governo, si lavora per presentare al Parlamento la visione totale della nuova riforma tributaria, mentre si fanno quelle altre affermazioni, e cioè che aumenti tributari non ce ne debbono più essere, questo provvedimento conferma la pratica che ogni settimana, si può dire, abbiamo di fronte: uno stillicidio continuo di provvedimenti improvvisati, con il che qualche cosa si porta alle casse dello Stato.

Se il Governo separasse queste due cose, cioè non volesse insistere con questo provvedimento ad ottenere un aumento di entrata ingiustificata, se il Governo, come è apparso disposto, intende dare il rilievo massimo a quella impostazione su cui ci siamo trovati concordi, deve non proporre l'aumento per il raddoppio di questa imposta, riservandosi in altro modo di provvedere alle citate incombenze e necessità. Il mantenere l'aumento dell'imposta sottolinea che questo provvedimento è un provvedimento di natura prettamente fiscale.

La riconferma da parte del Governo della volontà di raddoppiare la tassa non ci può trovare consenzienti, ma costretti a rifiutare il nostro voto.

MARZOTTO. Dato che siamo in tema di dichiarazione di voto, voglio dire che, da parte nostra, non siamo d'accordo su questo tipo di provvedimenti e anche noi, quindi, faremo mancare i nostri voti al disegno di legge, che contrasta con le dichiarazioni, non soltanto del Presidente del Consiglio e del Ministro delle Finanze, ma anche con quelle degli altri membri della maggioranza, i quali vanno da tempo predicando la necessità di contenere le spese pubbliche e l'appesantimento fiscale.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale nel corso della quale il rap-

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 APRILE 1967

presentante del Governo ha chiarito la propria posizione.

Propongo alla Commissione di assumere quale testo base il disegno di legge n. 3809. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Dò lettura dell'articolo unico del disegno:

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 8 della tariffa allegato A - parte prima - al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni, è modificato come segue:

Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute	Modo di pagamento	Note
Assegni bancari: 1) emessi con l'osservanza dei requisiti formali di cui ai nn. 1-2-3. e 5 dell'articolo 1 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736.	Imposta fissa L. 30.	Carta bollata per cambiali, marche per cambiali, bollo a punzone. Quando la imposta venga pagata mediante marche, queste devono essere annullate esclusivamente dall'Ufficio del registro.	Non è dovuta alcuna altra imposta di bollo né per la quietanza apposta sul titolo né in caso di protesto per mancanza di fondi.
2) emessi senza la osservanza dei requisiti formali indicati nel precedente n. 1 o con data diversa da quella di emissione.	Le stesse imposte stabilite per le cambiali.		Non si considera post-datato l'assegno sul quale venga indicata una data di emissione posteriore a quella di effettiva emissione quando la post-datazione sia giustificata dal periodo di tempo necessario per far pervenire il titolo al destinatario o da altra materiale impossibilità di presentazione e sempreché la data non differisca di oltre 4 giorni da quella dell'emissione. È abrogato l'articolo 119 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736.

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti il disegno sarà subito votato a scrutinio segreto e, ove approvato, comporterà l'assorbimento della proposta n. 3859.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni e sulla proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge:

«Elevazione, a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle alluvioni o mareg-

giate dell'autunno 1966, del termine di 120 giorni, previsto dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1139, concernente il condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria » (3936).

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli 25
Voti contrari 0

(La Commissione approva).

Disegno di legge:

« Miglioramenti al trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 APRILE 1967

previdenza presso il Ministero del Tesoro »
(Approvato dalla V Commissione permanente
del Senato) (3914):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Proposta di legge del Senatore Fenoaltea:

« Modificazioni dell'articolo 19 della
legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni
ordinarie a carico dello Stato » (Approvata
dalla V Commissione permanente del Senato)
(2561):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione della propo-
sta di legge n. 2561 risultano assorbite le pro-
poste di legge nn. 529, 1184, 1277 e 1433.

Disegno di legge:

« Modifiche alla disciplina fiscale degli
assegni bancari » (Approvato dalla V Com-
missione permanente del Senato) (3809):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	19
Voti contrari	6

(La Commissione approva).

A seguito della approvazione del disegno
di legge n. 3809 risulta assorbita la proposta
di legge n. 3859.

Hanno preso parte alla votazione:

Angélino, Azzaro, Bima, Botta, Buzzetti,
Carocci, Castellucci, De Ponti, Laforgia, Len-
ti, Longoni, Marzotto, Minio, Napolitano
Francesco, Nicoletto, Patrini, Raffaelli, Salvi,
Scricciolo, Soliano, Usvardi, Vespignani, Vi-
centini, Villani, Zugno.

È in congedo:

Tambroni.

La seduta termina alle 13,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO